

GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE N. DPG022/132

DEL 28 Maggio 2021

DIPARTIMENTO Lavoro - Sociale

SERVIZIO

Programmazione Sociale

UFFICIO

Terzo Settore

OGGETTO: L.R. 01 marzo 2012, n. 11 e ss.mm.ii "Disciplina delle Associazioni di Promozione Sociale"-"ASSOCIAZIONE ITALIANA CELIACHIA ABRUZZO APS - ETS" Associazione di promozione Sociale (APS)-Ente del Terzo Settore (ETS) di L'Aquila, Iscrizione al Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale. Sezione Prima - Articolazione a) e contestuale Cancellazione dal Registro regionale delle Organizzazioni di Volontariato L.R. 37/93 e ss.mm.ii.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

PREMESSO

che, la Legge 07 dicembre 2000, n. 383, "Disciplina delle Associazioni di Promozione Sociale, in attuazione degli articoli 2, 3 secondo comma, 4, secondo comma, 9 e 18 della Costituzione, detta principi fondamentali e norme per la valorizzazione dell'associazionismo di promozione sociale e stabilisce i principi cui le regioni e le province autonome devono attenersi nel disciplinare i rapporti fra le istituzioni pubbliche e le associazioni di promozione sociale, nonché i criteri cui debbono uniformarsi le amministrazioni statali e gli enti locali nei medesimi rapporti; che, la citata Legge 383/2000, ha altresì, lo scopo di favorire il formarsi di nuove realtà associative e di consolidare e rafforzare quelle già esistenti;

PRESO ATTO

che la Regione Abruzzo, con L.R. 01.03.2012, n. 11 recante "Disciplina delle Associazioni di promozione Sociale" pubblicata sul B.U.R.AT. n. 13 ordinario del 14.03.2012, da attuazione alla L. 383/2000 con l'istituzione, tra l'altro, del Registro regionale delle Associazioni di Promozione Sociale;

CONSIDERATO che l'art. 6, della citata L.R. 11/2012 prevede l'istituzione del richiamato Registro Regionale, distinto in due Sezioni, nonché i requisiti per l'iscrizione al Registro stesso; che il comma 3 dell'art. 7 della medesima legge 11/2012, individua, in relazione alla tipologia di attività prevalentemente svolta dall'associazione, le seguenti articolazioni:

- a) socio-sanitaria, assistenziale, educativa e dell'inclusione sociale;
- b) solidarietà, diritti dei cittadini, ricerca etica e spirituale;
- c) ambiente, cultura e patrimonio storico-artistico, sport e tempo libero, turismo

che le Associazioni di promozione Sociale possono fare richiesta di iscrizione al Registro Regionale se dimostrano il possesso dei requisiti definiti al comma 2 dell'art. 6 della L.R. 11/2012;

che la perdita di uno solo dei requisiti, di cui al richiamato comma 2, ha per effetto l'avvio della procedura di cancellazione dal Registro Regionale;

che l'iscrizione al Registro Regionale, di cui alla Legge 11/2012, è incompatibile con l'iscrizione al Registro Regionale delle organizzazioni di Volontariato di cui alla legge regionale 12 agosto 1993, n. 37 (legge 11 agosto 1991, n. 266. Legge quadro sul volontariato);

che l'iscrizione è condizione necessaria per l'accesso a contributi o finanziamenti pubblici ed ai fini della stipula di convenzioni con la Regione, gli Enti locali e gli altri Enti pubblici;

DATO ATTO

che, con determinazione n. DL27/284 del 01 agosto 2012, è stato istituito il Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale e che, con la medesima determinazione n. DL27/284, sono stati approvati i modelli ALL. A), ISTANZA D'ISCRIZIONE, e ALL. B), DICHIARAZIONE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE:

che tali modelli devono essere necessariamente utilizzati per la richiesta di iscrizione al citato Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale;

VISTO

il D.Lgs 3 luglio 2017, n. 117 "Codice del Terzo settore, a norma dell'art. 1, comma2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106", pubblicato sulla G.U. del 2.8.2017 entrato in vigore in data 3.8.2017, che all'art. 101, comma 2, dispone "fino all'operatività del Registro Unico nazionale del Terzo settore, continuano ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione degli enti nei Registri Onlus, Organizzazioni di volontariato, Associazioni di promozione sociale e Imprese sociali...";

VISTA

la Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali prot.34/0012604 del 29.12.2017 ad oggetto "Codice del Terzo Settore. Questioni di diritto transitorio. Prime indicazioni" con la quale sono state espresse le prime indicazioni operative, tra esse quelle afferenti i rapporti con la pubblica amministrazione in tema di procedimenti relativi all'iscrizione o alla cancellazione dagli attuali registri pubblici, definendo che in sede di verifica della sussistenza dei requisiti richiesti per l'iscrizione (es. Volontariato), dovrà essere operata una distinzione tra gli enti che si sono costituiti prima della data in vigore del D.Lgs 117/17 e quelli costituiti a partire dal 3.8.2017:

- per gli enti costituiti prima dell'entrata in vigore del nuovo codice del terzo settore la verifica è fatta sulla base della normativa vigente al momento della costituzione dell'organizzazione (L.383/2000), tenendo presente che gli enti hanno a disposizione entro il termine del 31.3.2021 per apportare le conseguenti modifiche al proprio statuto;
- 2. al contrario, per gli enti che si sono costituiti a partire dal 3 agosto 2017 sono tenuti a conformarsi ab origine alle disposizioni civilistiche applicabili in via diretta ed immediata.

VISTE

- l'istanza di iscrizione al Registro regionale delle Associazioni di Promozione Sociale e domanda di cancellazione dal Registro regionale delle Organizzazioni di Volontariato, acquisita agli atti del Servizio con prot. n. RA/133571/21 del 2.04.2021 e n. RA/133574/21 del 2.04.2021 presentata dall'Associazione denominata "ASSOCIAZIONE ITALIANA CELIACHIA ABRUZZO APS - ETS" di L'Aquila, C.F.91032780685;
- La documentazione integrativa a conclusione dell'iter di iscrizione acquisita agli atti del Servizio ai prot.n. RA/212006/21 del 19.05.2021;

DATO ATTO

che il competente Ufficio in applicazione delle richiamate norme, ha proceduto alla verifica istruttoria della documentazione allegata all'istanza sopramenzionata, ed ha riscontrato la regolarità, la conformità e la sussistenza dei requisiti necessari per l'iscrizione al registro regionale, dell'Associazione in oggetto menzionata;

RITENUTO

pertanto, di poter procedere ai sensi delle sopra richiamate disposizioni normative, alla iscrizione dell'Associazione denominata "ASSOCIAZIONE ITALIANA CELIACHIA ABRUZZO APS - ETS" Associazione di Promozione Sociale (APS) – Ente del Terzo Settore (ETS) di L'Aquila, alla Sezione prima del Registro Regionale, Articolazione a) socio-sanitaria, assistenziale, educativa e dell'inclusione sociale e alla contestuale cancellazione della Associazione de qua dal Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato ex L.R. 37/93;

VISTA

la L.R. 14.09.1999, n. 77, e ss.mm.ii;

DETERMINA

per le motivazioni esposte in narrativa che di seguito si intendono richiamate e trascritte:

- a) di prendere atto che, con nota acquisita al protocollo del Servizio al n. "RA/133571/21 del 2.04.2021 e n. RA/133574/21 del 2.04.2021 integrata con la documentazione acquisita agli atti del Servizio al Prot.RA/212006/21 del 19.05..2021 l'Associazione denominata "ASSOCIAZIONE ITALIANA CELIACHIA ABRUZZO APS ETS" Associazione di Promozione Sociale (APS) Ente del Terzo Settore (ETS) con sede legale nel Comune di L'AQUILA, in Via Marche, n. 13/C C.F.91032780685, ha presentato istanza di iscrizione al Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale, istituito con L.R. 11/2012 e domanda di cancellazione dal Registro regionale delle Organizzazioni di Volontariato istituito con L.R. 37/93;
- b) di dare atto che il competente Ufficio, in applicazione delle richiamate norme, ha proceduto alla verifica istruttoria della documentazione allegata alla sopra menzionata istanza ed ha riscontrato la regolarità, la conformità e la sussistenza dei requisiti necessari per l'iscrizione al Registro Regionale dell'Associazione de qua alla Sezione Prima, nell'Articolazione a) socio-sanitaria, assistenziale, educativa e dell'inclusione sociale;
- c) di iscrivere, ai sensi delle sopra richiamate disposizioni normative, l'Associazione denominata "ASSOCIAZIONE ITALIANA CELIACHIA ABRUZZO APS ETS" Associazione di Promozione Sociale (APS) Ente del Terzo Settore (ETS) con sede legale nel Comune di L'AQUILA, in Via Marche, n. 13/C C.F.91032780685, alla Sezione Prima del Registro Regionale nell'Articolazione a) socio-sanitaria, assistenziale, educativa e dell'inclusione sociale;
- d) di dare atto che l'iscrizione dell'associazione "ASSOCIAZIONE ITALIANA CELIACHIA ABRUZZO APS ETS" Associazione di Promozione Sociale (APS) Ente del Terzo Settore (ETS) con sede legale nel Comune di L'AQUILA, in Via Marche, n. 13/C C.F.91032780685 al Registro regionale delle Associazioni di Promozione Sociale ai sensi della L.R. 11/2012 comporta la contestuale cancellazione dell'Associazione stessa dal Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato ai sensi della L.R. 37/93
- e) di dare atto che la presente determinazione sarà firmata e memorizzata digitalmente a norma delle disposizioni vigenti in materia
- f) di disporre la notifica del presente provvedimento all'associazione interessata;
- g) di trasmettere copia del presente atto al Direttore Regionale del Dipartimento Lavoro-Sociale e all'Assessore preposto alle Politiche Sociali;
- h) **di disporre** ai sensi del comma 5 art. 8, della L.R. 11/2012, la pubblicazione integrale della presente determinazione sul B.U.R.A.T.

Il Dirigente del Servizio

Dott. Raimondo Pascale
(firmato digitalmente)
Documento firmato da:
RAIMONDO PASCALE
28.05.2021 10:23:37 UTC

L'Estensore Concetta Troilo Firmato elettronicamente Il Responsabile dell'Ufficio Dott.ssa Katiuscia Di Meo Firmato elettronicamente